

## Capitolo 4 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

### Sommario

#### A) FILATI DI FIBRE NATURALI, ARTIFICIALI E SINTETICHE

Sezione 1 <sup>a</sup> - Filati di seta	
Definizioni, distinzioni, classifiche	Art. 1
Determinazione del titolo	» 2
Tolleranze	» 3
Incannaggio	» 4
Tolleranza sugli estremi di torsione	» 5
Carica e sopraccarica	» 6
Diritto di rifiuto	» 7
Rifiuto della merce	» 8
Perdita della merce	» 9
Imballaggi	» 10
Sezione 2 <sup>a</sup> - Crespi ed articoli similari	
Definizioni, distinzioni, classifiche	» 11
Determinazione del peso	» 12
Verifica umidità	» 13
Vendita a peso netto	» 14
Imbozzimatura e sopraccarica	» 15
Coloranti dei crespi	» 16
Verifica a mezzo di analisi	» 17
Numero delle analisi	» 18
Spese di analisi	» 19
Determinazione percentuali di imbozzimatura	» 20
Penalità	» 21
Vizi occulti	» 22
Sezione 3 <sup>a</sup> - Filati di doppio	
Definizioni, distinzioni, classifiche	» 23
Contrattazioni	» 24
Incannaggio - Imbozzimatura	» 25
Sezione 4 <sup>a</sup> - Requisiti delle sete e responsabilità del venditore	
Requisiti delle sete	» 26
Vizi occulti - responsabilità del venditore	» 27
Sezione 5 <sup>a</sup> - Torcitura della seta per conto terzi	
Definizioni, distinzioni, classifiche	» 28
Stipulazione dei contratti	» 29
Spese di analisi	» 30
Sezione 6 <sup>a</sup> - Contratti con garanzia di qualità	
Definizione	» 31
Contrattazione- modalità- classifica	Art. 32

Spese delle prove di qualità	»	33
Protesto e rimpiazzo	»	34
Sezione 7 <sup>a</sup> - Filati di cascami serici lavorati		
Definizioni, distinzioni, classifiche	»	35
Contrattazioni	»	36
Tolleranze sul titolo, sulla torsione e sul peso	»	37
Sezione 8 <sup>a</sup> - Filati di fibre artificiali, sintetiche e miste		
Termine di reclamo	»	38
Risoluzione dell'ordine	»	39
Proroga termini di consegna	»	40
Fatturazione	»	41
Sezione 9 <sup>a</sup> - Operazioni di tessitura - Contratti di lavorazione per conto terzi		
Contratto	»	42
Visita della merce	»	43
Consegna della merce	»	44
Calo di lavorazione	»	45
Sezione 10 <sup>a</sup> - Fotoincisione tessile		
Responsabilità del fotoincisore circa i disegni affidati	»	46
Lucidi	»	47
Verifiche	»	48
Garanzie	»	49
Sezione 11 <sup>a</sup> - Nobilitazione tessile (Tintura, stampa e finissaggio dei filati e dei tessuti)		
Contratto	»	50
Consegna	»	51
Prezzo	»	52
Garanzie	»	53
Termini per la denuncia dei vizi	»	54
Accorciamento e allungamento delle pezze	»	55
Solidità del colore	»	56
Carica dei tessuti e dei filati di seta	»	57
Disegni	»	58
Quadri e cilindri per la stampa	»	59
Campionatura	»	60
Misure delle pezze	»	61

## A) FILATI DI FIBRE NATURALI, ARTIFICIALI E SINTETICHE

### Sezione 1<sup>^</sup> - Filati di seta

La trattura della seta non viene più effettuata in Italia e quindi i filati di seta greggia vengono tutti importati principalmente dalla Cina ma anche da altri paesi produttori: dall'India, dal Brasile, da altri paesi dell'estremo Oriente, dell'Asia Centrale e dell'Africa Centrale. Non esistono, pertanto, usi locali per la classificazione dei filati di seta, ma gli stessi fanno riferimento alle classificazioni merceologiche dei paesi di origine.

#### Art.1 – Definizioni, distinzioni, classifiche.

I filati di seta greggia importati si suddividono in:

- filo di seta greggia tratta (altrimenti denominata "la greggia" o "le gregge"), di solito confezionata in matasse e contrattata in balle o scatole del peso netto approssimativo di 30/60 Kg,
- filo di seta greggia tratta parzialmente lavorata: già incannata su rocche o coni (con o senza torsione),
- sete gregge ritorte lavorate: organzino, trama, pelo o granadina come di seguito definite.

Le sete gregge lavorate in Italia vengono prodotte in stabilimenti di torcitura partendo da seta greggia tratta o da seta greggia parzialmente lavorata.

La bontà dell'incannaggio e roccatura, la regolarità del titolo, il colore, la morbidezza, il nervo, l'impasto, l'elasticità, la tenacità, la coesione, la purezza e la nettezza del filato, sono caratteri che contraddistinguono la categoria cui la seta appartiene.

Il titolo corrisponde alla grossezza del filato. Esso si esprime in dtex o in "denari" con due numeri separati da una sbarra.

Prende il nome di organzino quel filato ritorto a due o più capi, che ha una torsione sul filo singolo di filato (Z) ed una torsione sui fili abbinati (finale) di torto (S), con le seguenti classificazioni:

-Organzino strafilato quello che ha la media di circa 600-650 giri di filato (Z) e di circa 500-550 giri di torto (S) per ogni metro;

-Organzino a forte torsione (fort apprêt) quello che ha la media di circa 750-800 giri di filato (Z) e di circa 650-700 giri di torto (S) per ogni metro;

- Organzino a debole torsione (moyen apprêt) quello che ha la media di circa 400-450 giri di filato (Z) e di circa 300-350 giri di torto (S) per ogni metro.

Prende il nome di granadina (grenadine) quell'organzino che ha la media di circa 1.400-1.500 giri di filato (Z) e di circa 1.300-1.400 di torto (S) per ogni metro per il titolo 20/22 e la media di circa 1.700-1.800 giri di filato (Z) e di circa 1.600-1.700 giri di torto (S) per ogni metro per il titolo 13/15.

Prende il nome di trama quel filato a due o più capi che ha in media circa 250-300 giri, solo di torto (S), per ogni metro .

Prende il nome di pelo (poil) un filato a un solo capo di greggia con torsione destrorsa serica (S) o sinistrorsa serica (Z) che ha in media 2600-2800 giri per metro.

Le torsioni sono denominate come segue: di filato, sinistrorsa serica o "Z", di torto, destrorsa serica o "S".

**Art.2 – Determinazione del titolo.**

Per la seta greggia tratta la determinazione del titolo viene normalmente eseguita mediante esperimenti di cento provini sopra cinquanta matasse per ogni partita.

Per le sete lavorate la prova di titolo deve essere eseguita mediante esperimenti di venti provini sopra dieci confezioni di filo, secondo i metodi internazionali e del Servizio pubblico di Stagionatura della seta di Como. La lunghezza del filzuolo che serve da provino deve essere riferita a 450 metri secondo le norme nazionali o internazionali in vigore.

**Art.3 – Tolleranze.**

La tolleranza ammessa sul titolo fa riferimento al certificato qualitativo del paese d'origine.

**Art.4 – Incannaggio.**

Le prove di incannaggio devono essere eseguite a termine del Servizio Pubblico di Stagionatura della Seta di Como.

La prova deve essere effettuata alla velocità di almeno 165 metri al minuto per la durata di un'ora oltre i primi 10 minuti di avviamento. La velocità utilizzata nella prova deve essere indicata.

**Art.5 – Tolleranza sugli estremi di torsione.**

La tolleranza sugli estremi di torsione non deve superare:

- a) per l'organzino strafilato i cento giri sia per il filato (Z) che per il torto (S);
- b) per l'organzino a forte torsione i centocinquanta giri sia per il filato (Z) che per il torto (S);
- c) per l'organzino a debole torsione i settantacinque giri per le due torsioni;
- d) per la granadina (grenadine) i duecento giri per le due torsioni;
- e) per le trame i quaranta giri.

**Art.6 – Carica e sopraccarica.**

La seta greggia tratta si intende contrattata senza carica.

Per le sete totalmente o parzialmente lavorate valgono le seguenti tolleranze:  
per la greggia su rocche o coni e per le trame, è tollerata una sopraccarica del 3%.  
per la granadina e per gli organzini la carica è del 4%.

La sopraccarica eccedente fino al massimo del 1% dà diritto all'abbuono.

Oltre l'1% di sopraccarica eccedente il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

**Art.7 – Diritto di rifiuto.**

I contratti conclusi per ordini diretti all'origine o per merce viaggiante dall'origine, non ammettono rifiuto se non per errore manifesto o sostituzione di merce.

**Art.8 – Rifiuto della merce.**

In caso di rifiuto giustificato della merce contrattata all'origine o in mare, il diritto di rimpiazzo è regolato dagli usi internazionali.

In caso di vendita per consegna sul luogo di destinazione a tempo determinato, rifiutata una partita, il venditore può presentarne altre per il rimpiazzo, entro il termine stabilito in contratto. In difetto di rimpiazzo, il venditore deve accordare al compratore un equo indennizzo o bonifico. Le balle avariate di una partita di merce "a consegna" devono essere accettate con il bonifico risultante dall'accordo delle parti contraenti o da perizia ufficiale.

**Art.9 – Perdita della merce.**

In caso di perdita della merce per naufragio o per altro sinistro di viaggio, valgono gli usi internazionali.

**Art.10 – Imballaggi.**

Gli imballaggi originali diventano di proprietà del compratore.

**Sezione 2<sup>a</sup> - Crespi e articoli similari**

**Art.11 – Definizioni, – Distinzioni – Classifiche**

Il crespo è un filato tipo trama a due o più fili a torsione forte, generalmente da 1.500 a 3.500 giri (metà torsione S, metà torsione Z) e, più precisamente, salvo diversa intesa tra le parti:

- 2 capi 2800-3000 giri
- 3 capi 2600-2800 giri
- 4 capi 2400-2600 giri
- 6 capi 2000-2200 giri
- 8 capi 1800-2000 giri

**Art.12 – Determinazione del peso.**

La consegna è fatta a peso netto del venditore o dello stabilimento di torcitura.

Il ricevente deve riconoscere immediatamente il peso consegnato e in caso di differenza deve darne avviso, nelle ore 48 dal ricevimento stesso, al fornitore (sabato pomeriggio, domeniche e giorni festivi esclusi).

**Art. 13 – Verifica umidità.**

I contraenti hanno diritto di far eseguire una prova di stagionatura (condizionatura) a titolo di controllo per determinare se l'umidità della seta consegnata è normale, tenuto conto che il tasso convenzionale di ripresa della seta è dell'11%. L'esercizio di tale diritto deve essere reso

noto all'altro contraente al momento dell'invio del lavorato al Servizio Pubblico di Stagionatura della Seta di Como. In caso di risultati anormali e cioè superiori all'11% si fa luogo a bonifico dell'eccedenza di umidità sorpassante detta percentuale al prezzo di contratto, e sulla sola cassa di merce stagionata (condizionata).

Se il risultato di tale prova di stagionatura (condizionatura) è ritenuto anormale da una delle parti contraenti, questa può esigere che sulla cassa controllata sia eseguita una seconda prova ed in questo caso è la media dei due risultati di stagionatura che è presa per base.

Il diritto di fare una controprova sulla medesima cassa non esclude la facoltà di procedere alla verifica di altre casse della medesima consegna.

**Art.14 – Vendita a peso netto.**

Nelle vendite a peso netto la stagionatura (condizionatura) di controllo di una consegna non può essere applicata proporzionalmente ad altre consegne senza preventivo accordo fra le parti. Se le spese di stagionatura (condizionatura) e di controllo non sono previste nel contratto di vendita a peso netto, sono a carico di chi domanda la stagionatura.

**Art.15 – Imbozzimatura-sopraccarica.**

Nelle vendite di crespi è ammessa una tolleranza di imbozzimatura massima dell'8% alla prova di analisi industriale.

**Art.16 – Coloranti dei crespi.**

Le materie coloranti, per distinguere le torsioni approvate dalle associazioni interessate e sottomesse allo stesso metodo di controllo dei prodotti da imbozzimatura, devono essere facilmente eliminabili nel bagno di sapone.

**Art.17 – Verifica a mezzo di analisi.**

Il controllo della percentuale di imbozzimatura, sia in caso di consegne a peso netto che a peso stagionato (condizionato), deve essere fatto unicamente a mezzo di analisi chimica industriale su campioni prelevati ufficialmente dal Servizio Pubblico di Stagionatura di Como nei suoi stabilimenti rispettivamente a peso netto o a peso stagionato.

Agli effetti dell'applicazione della cifra di deduzione percentuale, in caso di analisi si fa riferimento alle sete bianche nella misura dello 0,5%.

**Art.18 – Numero delle analisi.**

Le parti contraenti devono fare, per il riconoscimento, le analisi ufficiali del crespo in ragione di una prova per ogni 100 Kg. Il risultato di tale prova va fatto nei confronti delle parti a meno che sul risultato non vi sia disaccordo fra le stesse. In tal caso il venditore e il compratore, quando ritengono il primo risultato anormale o accidentale, hanno diritto di domandare una seconda

analisi. Il pagamento, in tale ipotesi, deve essere basato sulle medie delle due analisi, salvo che i contraenti ritengano concordemente di prescindere da una delle due analisi. La seconda analisi deve essere richiesta entro le ventiquattro ore del giorno successivo a quello in cui la parte è venuta a conoscenza del primo risultato.

**Art.19 – Spese di analisi.**

Le spese di analisi, tanto in caso di vendita a peso stagionato (condizionato) che in quello a peso netto, sono a carico delle due parti, metà per ciascuna.  
La seta usata per l'analisi deve essere compresa nel peso a pagamento.

**Art.20 – Determinazione percentuali di imbozzimatura.**

La determinazione delle percentuali di imbozzimatura deve essere effettuata facendo la media dei risultati delle analisi nelle diverse consegne.

**Art.21 – Penalità.**

L'eccedenza dell'imbozzimatura, oltre la percentuale garantita, dà luogo ad una penalità pari alla percentuale dell'eccedenza.

**Art.22 – Vizi occulti.**

E' specialmente riconosciuto come vizio occulto l'uso di materie chimiche nocive o non consentite, refrattarie alla purga usuale o atte ad aumentare fraudolentemente il peso della seta o a deteriorarla.

**Sezione 3<sup>A</sup> - Filati di doppio**

**Art. 23 – Definizioni – Distinzioni – Classifiche.**

Le sete prodotte dalla trattura dei bozzoli doppi si definiscono "filati di doppio".

**Art. 24 – Contrattazioni.**

Nelle contrattazioni di filati di doppio si fa riferimento al certificato qualitativo emesso dal paese di origine.

**Art.25 – Incannaggio – Imbozzimatura.**

L'incannaggio dei filati di doppio riannaspati deve essere effettuato alla velocità di almeno 165

metri al minuto. La percentuale di "bozzima" (sopracarica) dei filati di doppio non deve superare il 5%.

#### **Sezione 4<sup>A</sup> - Requisiti delle Sete e Responsabilità del Venditore**

##### **Art. 26 – Requisiti delle sete**

Il peso naturale delle sete deve essere quello che non è alterato né in trattura né in torcitura dall'impiego di ingredienti o di preparati speciali.

La genuinità di una seta è constatata dall'analisi chimica industriale a peso stagionato (condizionato), eseguita da un Istituto legalmente riconosciuto

L'uso in trattura di ingredienti e preparati speciali che facilitano le operazioni di svolgimento e che possono pertanto anche aumentare il peso della merce oltre il naturale deve essere menzionato nel contratto, salvo la tolleranza del mezzo per cento.

##### **Art. 27 – Vizi occulti – Responsabilità del venditore**

Sono considerati vizi occulti, che danno luogo all'azione redibitoria, i seguenti:

- a) per le sete gregge: l'esistenza di fili tagliati, tarmati e accoppiati;
- b) per le sete lavorate: l'esistenza di fili tarmati o tagliati con vizi di lavorazione non rilevabili al momento del riconoscimento.

Si considera vizio occulto, ai fini dell'azione redibitoria, per le sete ritorte in Italia anche quello che proviene dall'applicazione di sostanze che deteriorano il filo della seta o ne aumentano il peso oltre il naturale, salvo le disposizioni speciali che riguardano alcune categorie di sete lavorate.

I vizi occulti che danneggiano la merce nei limiti del 5% danno diritto ad un bonifico o al rimpiazzo del quantitativo viziato. I vizi occulti che danneggiano la merce oltre il limite del 5% danno diritto alla risoluzione del contratto se questo è per merce pronta o al rimpiazzo della merce a consegna. Se la denuncia del vizio occulto, per tarmato, è fatta entro 30 giorni dalla consegna e se l'esistenza del vizio stesso è indiscussa, il venditore è tenuto ad accettare la merce in restituzione.

#### **Sezione 5<sup>A</sup> - Torcitura della seta per conto terzi**

##### **Art. 28 – Definizioni- distinzioni- classifiche.**

I contratti di torcitura della seta (lavorazione per conto terzi) sono stipulati sulla descrizione della greggia e previo esame della stessa. I contratti possono essere preceduti dalle prove di un campione della greggia prelevato dal torcitore dalla partita della greggia da lavorare.

##### **Art. 29 – Stipulazione dei contratti**

Nel caso di contratto "a peso per peso", il torcitore riceve la seta greggia e si obbliga a lavorarla a termini del contratto, entro un determinato tempo per renderla poi al committente.

Sia la greggia che il lavorato possono essere stagionati.

Nel caso di contratto "a coscienza", il torcitore riceve la seta greggia anche non stagionata e si obbliga a lavorarla a termini del contratto, entro un determinato tempo stabilito fra le parti, per renderla poi al committente anche non stagionata, unitamente alla strazza, qualora quest'ultima venga espressamente richiesta dal committente.

Nei contratti a coscienza, il torcitore non risponde degli eventuali cali di lavorazione.

Il prezzo di lavorazione è per ogni chilogrammo di seta lavorata a peso stagionato o peso netto qualora così convenuto. Se nel corso della lavorazione si verifica un andamento anormale, il torcitore deve darne avviso al committente.

Il torcitore è tenuto, tanto nei contratti a coscienza che in quelli "a peso per peso", ad avvisare il contraente dell'esistenza nella partita di matasse tagliate, tarmate o altrimenti avariate, come pure di fili accoppiati, di filzette, ecc., appena abbia fatto la constatazione.

La greggia così avariata è restituita al committente senza sottoporla a lavorazione, appena terminata l'operazione di incannaggio ed è dedotta dal peso della seta consegnata.

Se è convenuto un sovraccarico, per qualsiasi lavorato, il controllo deve avvenire mediante analisi chimica sia della greggia che del lavorato.

#### **Art. 30 – Spese di analisi.**

Le spese per stagionare la greggia e relativo lavorato, nonché quelle per le prove di sgommatura e dell'analisi chimica e di torsione, sono a carico per metà a ciascuna delle parti.

### **Sezione 6 ^- Contratti con garanzia di qualità**

#### **Art.31 – Definizione.**

Per contratto con garanzia di qualità si intende quel contratto in cui le caratteristiche della seta vengono dedotte dal controllo delle caratteristiche qualitative della seta stessa che possono includere: titolo, torsione, uniformità, nettezza e purezza (al seriplano o al regolarimetro elettronico), tenacità, allungamento a rottura, etc.

#### **Art.32 – Contrattazione – Modalità – Classifica.**

Il compratore che intende acquistare la seta con riconoscimento base di "qualità", con le garanzie relative, deve convenirlo preventivamente con il venditore e farne precisa ed esplicita menzione nel contratto specificando il sistema di classifica prescelto, fissando, in rapporto ad esso, il grado o la percentuale garantita. Il compratore ha diritto all'abituale visita della seta contrattata, per quanto riguarda l'aspetto esteriore e l'impasto della medesima.

Le prove di controllo qualità sono eseguite presso il Servizio Pubblico di Stagionatura della Seta di Como o di altro laboratorio indicato in contratto.

In difetto di tale indicazione la prova deve essere eseguita dal laboratorio presso il quale sono effettuate le determinazioni qualitative della seta greggia prima dell'ultima lavorazione.

Il campionamento per le prove di qualità è effettuato con le seguenti modalità:

- per lotti di 100 kg o meno, n.10 confezioni;
- per lotti di oltre 100 kg fino a 600 kg, n.20 confezioni.

La classifica qualitativa della seta esaminata viene eseguita secondo i metodi concordati.

**Art.33 – Spese delle prove di qualità.**

Le spese per le prove di controllo qualità sono a carico del compratore.

**Art.34 – Protesto e rimpiazzo.**

Quando le prove non danno risultati stabiliti in contratto, il compratore ha diritto di protestare la merce.

Se invece i risultati stanno fra il grado pattuito e quello della categoria immediatamente inferiore compreso, si fa luogo ad una seconda prova; in questo caso il laboratorio di prova fa d'ufficio la bolletta globale con la media aritmetica dei risultati ottenuti nelle due prove.

**Sezione 7<sup>^</sup> - Filati di cascami serici lavorati**

**Art.35 – Definizioni – Distinzioni – Classifiche.**

I filati di cascami serici lavorati si dividono in filati pettinati di "schappe" (fioretto) e in filati "bourette" cardati di cascami di pettinatura (roccadino o pettenuzzo).

I filati pettinati si dividono in categorie diverse a seconda della qualità della materia prima, della lunghezza del pettinato adoperato e dell'impiego al quale sono destinati e si classificano in base al numero (titolo Nm).

I contratti sono stipulati su indicazione della merce, del filatore e su campioni.

**Art.36 – Contrattazioni.**

I filati possono essere consegnati a peso netto in condizioni normali di essiccazione, senza essere sottoposti a stagionatura (condizionatura).

I contratti possono essere stipulati a peso stagionato/condizionato; in questo caso la verifica del peso mercantile può essere effettuata presso il Servizio Pubblico di Stagionatura.

Le modalità di contratto e le tolleranze sono quelle stabilite per i filati di seta greggia lavorata.

**Art.37 – Tolleranze sul titolo, sulla torsione e sul peso.**

Per i filati di "schappe" la tolleranza ammessa sulla media del titolo non deve superare il 5% in più o in meno del numero convenuto.

La tolleranza di titolo medio per i filati "bourette" (roccadini e pettenuzzo) non può superare il 10% del titolo convenuto.

La tolleranza sulla torsione è del 5% in più o in meno di quella fissata in contratto.

La tolleranza del quantitativo è del 10% in più o in meno di quello fissato in contratto.

## **Sezione 8 ^ - Filati di fibre artificiali, sintetiche e miste**

### **Art.38 – Termine di reclamo**

Il compratore deve far conoscere al venditore, entro 45 giorni dalla ricezione, la sua decisione di far effettuare un controllo indicando il laboratorio scelto.

Il venditore si riserva, entro 8 giorni dopo la ricezione dell'avviso di esame, di scegliere a sua volta un altro istituto di controllo di suo gradimento dandone comunicazione al compratore.

Nel caso che i risultati degli esami confermino la fondatezza dei reclami, le spese di esame e il rimpiazzo dei filati consumati saranno a carico del venditore.

Nel caso di vizi occulti riscontrabili solo dopo le lavorazioni di tessitura e/o di rifinitura, il reclamo deve essere presentato entro 8 giorni dalla constatazione.

### **Art.39 – Risoluzione dell'ordine.**

In caso di ritardata consegna dei filati, il compratore ha diritto di chiedere al venditore una dilazione ulteriore nella consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi.

Il venditore è tenuto ad accogliere tale richiesta e quindi a trattenere nel proprio magazzino i filati per un periodo di tempo pari al ritardo riscontrato. Egli però in questo caso ha la facoltà, in alternativa, di accordare, ove lo creda, una dilazione di pagamento della fattura.

In caso di consegne ripartite, il compratore avrà quindi il diritto di chiedere lo spostamento o soltanto della consegna ritardata, ovvero anche di quelle successive a quest'ultima.

### **Art.40 – Proroga termini di consegna.**

Quando l'inadempimento o ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause di forza maggiore o casi fortuiti non imputabili ai contraenti che abbiano impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo a risoluzione dell'ordine, ma a semplice proroga dei termini di consegna.

### **Art.41 – Fatturazione.**

Nella spedizione dei filati di qualsiasi qualità e confezione, la fatturazione è effettuata a peso mercantile e valgono le norme internazionali contenute nelle tabelle in vigore alla data della fatturazione del filato.

## **Sezione 9^ - Operazioni di tessitura - Contratti di lavorazione per conto terzi**

### **Art.42 – Contratto.**

Il committente è tenuto a passare tempestivamente all'operatore il filato e le disposizioni; tali disposizioni possono essere integrate o modificate anche durante la lavorazione, salvi gli

accordi delle parti in ordine alle conseguenti modifiche del corrispettivo di lavorazione concordato e dei termini di consegna.

**Art.43 – Visita della merce.**

Il committente ha diritto alla visita delle pezze in lavorazione e può pretendere la consegna dei campioni iniziali del tessuto (tirelle).

**Art.44 – Consegne della merce.**

Il filato è consegnato a domicilio dell'operatore; il tessuto a domicilio del committente. E' ammessa una tolleranza di dieci giorni lavorativi per la consegna, purché preventivamente annunciata.

**Art.45– Calo di lavorazione.**

Il calo di lavorazione, se non convenuto fra le parti, è pari al 3-4% del peso condizionato consegnato.

**Sezione 10<sup>^</sup> - Fotoincisione tessile**

**Art.46 – Responsabilità del fotoincisore circa i disegni affidati.**

Il disegno rappresenta un'opera artistica di proprietà del committente, il quale ne ha acquisito ogni diritto di esclusiva con la creazione o l'acquisto dal disegnatore. Esso è ricevuto dal fotoincisore senza responsabilità verso terzi per quanto concerne l'originalità, la priorità ed il diritto esclusivo. Il fotoincisore resta però responsabile di eventuali abusi.

**Art.47 – Lucidi.**

Il lucido o il "file" recante la separazione digitale dei colori, realizzato dal fotoincisore al fine meramente preparatorio rispetto all'ulteriore procedimento di fotoincisione è di sua proprietà. Il committente ha diritto alla sua conservazione da parte del fotoincisore per un periodo massimo di tre anni; decorso tale termine il lucido o il file potrà essere distrutto. E' comunque fatto divieto al fotoincisore di farne uso a suo favore o di terzi senza il consenso scritto del committente.

**Art.48 – Verifiche.**

A garanzia della buona costruzione dei quadri per stampa, il fotoincisore metterà a disposizione del committente o di persone da questi incaricate, una prova di stampa su carta sufficientemente rappresentativa.

Qualora il committente richiedesse ulteriori carte prova, queste saranno a lui addebitate. L'eventuale richiesta da parte del committente di una stampa digitale su carta, eseguita anteriormente all'incisione dei quadri o cilindri, fa fede esclusivamente per la valutazione del rapporto, dimensione e disposizione dei colori.

**Art.49 – Garanzie.**

Ad ulteriore garanzia, il committente o lo stampatore devono eseguire una campionatura dei quadri o cilindri con adeguato controllo prima di procedere alla stampa. Il fotoincisore non è responsabile per eventuali danni causati dalla cattiva conservazione, da parte del committente o del trasformatore, del quadro o del cilindro

**Sezione 11^ - Nobilitazione tessile  
(Tintura, stampa e finissaggio dei filati e dei tessuti)**

**Art.50 – Contratto.**

Nelle lavorazioni di tintoria, stampa e finissaggio, si stipula un unico contratto scritto o verbale, che disciplina il rapporto per tutta la durata anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente, di prestazioni successive da parte del tintore, stampatore, finitore, ecc..

Il committente deve indicare in ogni caso la precisa composizione merceologica del prodotto e quant'altro ritenuto indispensabile per una corretta lavorazione del prodotto stesso.

Il trasformatore, dopo aver ritirato il tessuto o il filato, può rifiutare di accettare l'ordine di lavorazione se, a suo giudizio, ritenga che la lavorazione stessa non possa avere buon esito.

**Art.51 – Consegna.**

Se non specificati in un contratto, i termini per la consegna della merce da parte del trasformatore al committente sono quelli riportati sulle singole disposizioni di lavorazione, salvo che siano incompatibili con i programmi di lavorazione.

Il trasformatore deve informare il committente delle eventuali cause che possono determinare un ritardo rispetto ai termini pattuiti per le consegne. In tali casi verrà concordato fra le parti altro termine di consegna.

**Art.52 – Prezzo.**

I prezzi di tintura e stampa sono calcolati sulla quantità fornita dal committente.

**Art.53 – Garanzie.**

Il trasformatore risponde soltanto dei difetti imputabili alle lavorazioni da lui eseguite

ammettendo un equo limite di tolleranza, così come concordato tra le Associazioni di Categoria.

Quando nella pezza, o nel filato, consegnati al committente sia riconosciuta l'esistenza di strappi, buchi o guasti dei quali sia responsabile il trasformatore, viene concesso al committente un abbuono proporzionale all'entità del danno in rapporto al costo del prodotto o la facoltà al trasformatore di sostituire la merce danneggiata a proprie spese.

**Art.54 – Termini per la denuncia dei vizi.**

I difetti di lavorazione quali strappi, buchi, guasti, devono essere segnalati dal trasformatore al committente nei modi abituali; se non segnalati vengono considerati occulti agli effetti del termine per la denuncia.

Tutti i reclami, quando riguardino difetti apparenti, devono, comunque, essere proposti e visionati prima che il tessuto o il filato abbiano subito lavorazioni ulteriori.

**Art.55 – Accorciamento ed allungamento delle pezze.**

L'accorciamento e l'allungamento delle pezze hanno riferimento al metraggio delle medesime in greggio e vengono eseguiti nella misura richiesta oscillante fra un minimo ed un massimo con una tolleranza del 2%, salvo diversi accordi tra le parti.

**Art.56 – Solidità del colore.**

La tintura e la stampa vengono eseguite con solidità riferita all'uso finale dichiarato del tessuto o del filato.

Solidità particolari per usi specifici vengono garantite solo su espressa richiesta.

**Art.57 – Carica dei tessuti e dei filati di seta.**

La carica dei tessuti e dei filati di seta viene considerata come misura nella variazione sul peso del greggio ed è richiesta ed eseguita con un limite di tolleranza di dieci punti.

**Art.58 – Disegni.**

I disegni che vengono affidati dal committente allo stampatore per la riproduzione di stampa sono ricevuti senza responsabilità verso terzi per quanto concerne l'originalità, la priorità ed il diritto esclusivo.

Lo stampatore è però responsabile per eventuali abusi.

**Art.59 – Quadri e cilindri per la stampa**

Se i quadri vengono forniti dal committente rimangono di sua proprietà.

Se il committente intende conservarli, o ritira il quadro dal domicilio dello stampatore oppure paga al medesimo un compenso di custodia.

Se i quadri o i cilindri per la stampa vengono forniti dallo stampatore, rimangono di proprietà di quest'ultimo.

Il committente ha diritto alla conservazione, a cura dello stampatore del quadro e del cilindro per 24 mesi, a far tempo dalla consegna.

Lo stampatore, alla scadenza dei termini, avverte il committente e questi ha facoltà di rinnovare il periodo di conservazione dietro pagamento del relativo compenso da concordare tra le parti o decidere l'eventuale destinazione.

**Art.60 – *Campionatura.***

Per campionatura di un tessuto o di un filato si intende la messa a punto delle lavorazioni di tintura, stampa e finissaggio da effettuare sulla merce per definirne l'aspetto finale come richiesto dal committente.

Una volta approvata la campionatura da parte del committente, il trasformatore è tenuto a riprodurla anche nelle successive lavorazioni industriali.

**Art.61 – *Misure delle pezze.***

La lunghezza delle pezze è in linea di massima di m 36/40.